



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI
ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL
TERRITORIO NAZIONALE

DETERMINA N. 13

Roma, 24/11/2017

OGGETTO: SENTENZA DELLA C.G.U.E. PER LA CAUSA C-196/13. - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.LGS. 152/2006 RIFERITA AL SITO DI EX DISCARICA RSU IN LOCALITÀ LAPPARNI NEL COMUNE DI ARENA (VV), SITUATA NELLA REGIONE CALABRIA.

PREMESSO che con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 il Generale B. Giuseppe Vadalà dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa di n. 58 discariche, tra cui è ricompresa la discarica RSU sita nel Comune di Arena, località Lapparni (VV).

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento all'articolo 240 nella parte in cui specifica gli interventi da porre in essere per le caratteristiche del sito considerato.

CONSIDERATO che con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza.

CONSIDERATO che la discarica sita nel Comune di Arena, località Lapparni (VV) è interessata dalla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Grefe (2014)D/19444 del 17 dicembre 2014 e nota SG-Grefe (2014)D/19757 del 19 dicembre 2014, la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana i dati e le informazioni da trasmettere ai fini della quantificazione delle penalità semestrali di cui alla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Grefe(2014)D/7992 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto "*notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13*" la Commissione europea ha ulteriormente indicato i requisiti che occorre soddisfare per dimostrare l'avvenuta messa a norma delle discariche interessate dalla sentenza ed in particolare:


- i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti;
- ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi (per quanto riguarda le 14 discariche, tra le 198 suddette, che contengono rifiuti pericolosi);
- iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente.

Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/2006) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/2006) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/2006) e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o

- "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.
- VISTO il contratto di affitto del terreno stipulato in data 02.03.1993 tra il Comune di Arena e il proprietario privato del terreno di una superficie di 1500 metri quadrati circa da adibire a discarica dei rifiuti solidi urbani *(All.1)*.
- VISTA la nota di protocollo 1132 del 23.04.1999 del Comune di Arena (VV) da cui si evince la chiusura della discarica e la restituzione del terreno al proprietario *(All.2)*.
- VALUTATO che l'area di ex discarica risulta essere all'interno di una proprietà privata non direttamente accessibile dalla pubblica via ed interclusa tra ulteriori appezzamenti di terreno, anch'essi di proprietà privata.
- VISTO il verbale di delibera di giunta comunale del n.46 del 24.06.2015 recante approvazione del verbale della Conferenza di Servizi del 03.06.2015 e del Piano di Caratterizzazione della discarica in oggetto *(All.3)*.
- PRESO ATTO dei risultati analitici relativi al Piano di Caratterizzazione che evidenziano una contaminazione dei suoli.
- CONSIDERATA la necessità di effettuare l'Analisi di Rischio sito specifica al fine di valutare se la contaminazione rilevata nei suoli è superiore ai valori di Concentrazione Soglia di Rischio.
- VISTO l'elaborato "*Analisi rischio sito – specifico*" all'interno del "*Livello di Progettazione del Piano di Caratterizzazione*" "*Procedura di Infrazione EU 2003/2077 causa C - 196/13 - Discariche abusive e Incontrollate - Convenzione Rep.N. 1726 del 10/12/2012 - Interventi Finanziati con delibera CIPE 60/2012 - Settore Bonifiche*", in particolare quanto asserito nella parte "risultati e conclusioni" in cui viene dichiarato "*in considerazione dei risultati sopra descritti, è possibile asserire che l'ex discarica comunale di località Arina-Lapparni risulta non contaminata; pertanto le concentrazioni rilevate nell'ambito della caratterizzazione del dicembre 2016, non costituiscono un rischio sanitario-ambientale ...*" *(All. 4)*.
- VISTO il Verbale della conferenza di servizi del 18.10.2017, in cui viene approvato l'esito dell'analisi di rischio *(All. 5)* e in cui si dà atto: del parere favorevole della Provincia di Vibo Valentia rilasciato con nota n.23150 del 16.10.2017; della validazione dati, trasmessi da "*Ecocontrol sr*", confermata da Arpacal Dipartimento Provinciale di Vibo Valentia con nota n.36913 del 08.09.2017; il nulla osta rilasciato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia con nota n.2308/IP del 13.10.2017.
- VISTA la Determina del Comune di Arena n. 255 del 23.10.2017 del Registro Generale delle Determinazioni con cui si dichiara di chiudere il procedimento ai sensi dell'articolo 242 del d.lgs. 152/2006 *(All.6)*.
- DATO ATTO CHE per l'ex discarica di **Arena, località Lapparni (VV):**
- i) "*i rifiuti risultano coperti sin dal 2009 da uno strato di terreno tale da assicurare che gli stessi non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente*" così come ribadito nel corso della conferenza di servizi del 18 ottobre 2017.
 - ii) è stata eseguita la caratterizzazione e per i parametri investigati non si sono riscontrati superamenti delle CSR.
- VALUTATO CHE alla luce di quanto sopra e, in particolare, secondo quanto emerso dall'esecuzione dell'"*analisi di rischio sito specifico*", i rifiuti presenti nel sito non costituiscono rischio per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

DETERMINO

La conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 242 del D.lgs. 152/2006.

IL COMMISSARIO
(Gen. B. CC  Vadalà)